

DELIBERA DEL 4 NOVEMBRE 2020 N. 230

Finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Modifica dei criteri generali approvati con determina n. 16 del 6 dicembre 2019.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 4 novembre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto l'art.1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 che ha attribuito all'Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione;

visto l'art. 1, comma 533, della legge n.145/2018 che ha integrato il predetto articolo 1, comma 166, della legge n. 190/2014 prevedendo che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, possano presentare all'Inail progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti e rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 11 dicembre 2018, n. 21 “Integrazione delle Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo” con la quale è stata rilevata la “necessità di coinvolgere le parti sociali, i patronati, gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative sul piano nazionale....”;

considerato che la piena e generalizzata attuazione delle misure a sostegno del reinserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro non può prescindere da un’opera di sensibilizzazione sul tema e dalla diffusione di una cultura condivisa;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 novembre 2019, n. 15 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2019 (Provvedimento n. 2 - Assestamento) che ha destinato al finanziamento dei progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità la somma di euro 2.500.000;

vista la determinazione presidenziale 6 dicembre 2019 n. 16 di approvazione dei criteri generali per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

vista la relazione del Direttore generale in data 23 ottobre 2020;

condivise le modifiche ai predetti criteri generali, per le motivazioni illustrate nella citata relazione del Direttore generale, relative a:

1. indicazione, da parte delle associazioni nazionali di datori di lavoro/lavoratori, di un soggetto attuatore quale unico destinatario dell’erogazione del finanziamento;
2. modalità di svolgimento delle attività formative/informative e relativi costi;
3. eliminazione del limite massimo di partecipanti alle iniziative formative/informative in ambito regionale;
4. riduzione del numero delle ore afferenti al modulo 1; integrazione dei contenuti del modulo 3 con relativo incremento delle ore;
5. estensione alle associazioni nazionali dei datori di lavoro/lavoratori e al soggetto attuatore, indicato quale unico destinatario dell’erogazione del finanziamento, della possibilità di richiedere l’anticipazione parziale;
6. verifiche;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

**DELIBERA**

di modificare come segue i “Criteri generali per l'attivazione della procedura per il finanziamento dei progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145)” di cui alla determinazione presidenziale 6 dicembre 2019 n. 16:

- al paragrafo “Soggetti proponenti”, primo punto, dopo le parole “I progetti presentati dalle predette associazioni possono essere attuati anche per il tramite delle associazioni territoriali a esse riferibili e delle società di servizi dalle stesse controllate”, in luogo del periodo “In tali casi, il soggetto proponente può richiedere che l'erogazione del finanziamento sia effettuata a favore del soggetto attuatore”, è inserito il periodo: “In tali casi, il soggetto proponente, qualora richieda che l'erogazione del finanziamento sia effettuata a favore di un soggetto attuatore, ne deve indicare uno solo per il complessivo importo del progetto proposto”;
- al paragrafo “Requisiti di ammissibilità dei progetti”, dopo il sesto capoverso, è aggiunto il seguente periodo “Il soggetto proponente avrà facoltà di scegliere, per ciascuna edizione dell'iniziativa, se svolgere le attività formative/informative in presenza o in videoconferenza con modalità sincrona assicurando, in tale ultimo caso, l'interazione tra docenti e discenti”;
- al paragrafo “Requisiti di ammissibilità dei progetti”, settimo capoverso, dopo le parole “Il numero minimo di partecipanti per ogni singola Regione non potrà essere inferiore a 5”, le parole “né superiore a 100” sono eliminate;
- al paragrafo “Misura del finanziamento”, primo capoverso, dopo le parole “Il finanziamento è costituito da un contributo variabile in funzione del numero dei destinatari e delle ore in cui si articolano i moduli indicati nel progetto”, sono aggiunte le parole “nonché della modalità di svolgimento di ciascuna edizione dell'iniziativa formativa/informativa”;
- al paragrafo “Misura del finanziamento”, la tabella di determinazione del contributo è sostituita con la tabella seguente:

	NUMERO ORE	IMPORTO VARIABILE
MODULO 1 <sup>1</sup>	4	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 4 ore; euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti X n. 4 ore
MODULO 2 <sup>2</sup>	3	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 3 ore; euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti X n. 3 ore
MODULO 3 <sup>3</sup>	4	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 4 ore; euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti X n. 4 ore
MODULO 4 <sup>4</sup>	4	Euro 20 se l'attività formativa/informativa è svolta in presenza X n. partecipanti X n. 4 ore; euro 15 se l'attività formativa/informativa è svolta in videoconferenza con modalità sincrona X n. partecipanti x n. 4 ore

<sup>1</sup> Tutela della disabilità - convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 - Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - il recepimento nella legislazione italiana - articolo 3, comma 3 bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 come aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n.99 - nozione di accomodamento ragionevole (misure organizzative e misure strutturali) - obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli - omessa adozione degli accomodamenti ragionevoli - responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antidiscriminatoria - licenziamento del disabile (eventuale natura discriminatoria).

<sup>2</sup> Disabilità e inidoneità sopravvenuta - differenze tra disabilità e inidoneità alla mansione - il medico competente e la sorveglianza sanitaria - i giudizi del medico competente - obbligo di visita del medico competente al rientro al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi - gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 81/2008 e i diritti del lavoratore.

<sup>3</sup> La tutela privilegiata dei disabili da lavoro - il fondamento costituzionale - articolo 38, comma 2, Costituzione - Testo Unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori - il reinserimento sociale e lavorativo - articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 - novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 533 - aiuti di Stato compatibili ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014 - conoscenze di base in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (normativa generale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; concetti di rischio, danno e pericolo; criteri metodologici per la valutazione dei rischi; misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione o riduzione degli stessi).

<sup>4</sup> Le modalità applicative dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 - Attivazione dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzati - Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro - Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n.30 e 26 febbraio 2019, n.6.

- al paragrafo “Modalità di finanziamento”, quinto capoverso, dopo il punto elenco “nominativo del/dei relatori individuati per ciascun modulo”, è aggiunto il seguente “descrizione puntuale delle modalità di svolgimento di ciascuna edizione dell’iniziativa formativa/informativa (in presenza/in videoconferenza con modalità sincrona)”;
- al paragrafo “Anticipazione parziale del finanziamento”, secondo capoverso, il periodo “L’anticipazione non è concessa nel caso in cui sia stato richiesto da un’associazione nazionale dei datori di lavoro/lavoratori che l’erogazione del finanziamento avvenga a favore del soggetto attuatore indicato in sede di domanda” è sostituito con il seguente: “Ove un’associazione nazionale dei datori di lavoro/lavoratori abbia richiesto che l’erogazione del finanziamento sia effettuata a favore di un unico soggetto attuatore, l’anticipazione parziale del finanziamento può essere richiesta dallo stesso soggetto attuatore”;
- al paragrafo “Verifiche”, dopo le parole “anche attraverso accessi alle diverse sessioni delle iniziative”, sono aggiunte le seguenti “o, nel caso di svolgimento delle attività formative/informative in videoconferenza con modalità sincrona, per via telematica”.

I predetti “Criteri”, così come modificati, sono riportati nel documento allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario

f.to Stefania Di Pietro

Il Presidente

f.to Franco Bettoni